



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 6 novembre 2003

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, dall'avv. Giovanni Paolo Accinni e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti Supplenti, e, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 6 novembre 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 15

#### a) RECLAMI

**Reclamo del sig. Giorgio LA VISTA, calciatore della Soc. Ascoli** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ascoli-Palermo del 25/10/03 - C.U. n. 116 del 28/10/03).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Giorgio La Vista, tesserato per la Soc. Ascoli, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Ascoli-Palermo del 25/10/2003, ha proposto reclamo lo stesso calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata di gara.

A sostegno del gravame, il ricorrente sostiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata ed esageratamente afflittiva, in ragione delle conseguenze effettivamente derivate all'avversario ed alle circostanze nelle quali l'episodio si è verificato. Si sarebbe infatti trattato di un gesto non violento (confermato dall'assenza di conseguenze lesive in capo all'avversario) e non intenzionale. Il ricorrente sostiene di aver colpito l'avversario (con il braccio e non con il pugno) a seguito del movimento delle braccia teso ad avere una maggiore spinta nell'elevazione.



### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il La Vista è stato espulso per avere colpito con un pugno ad un occhio un avversario.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, a nulla rilevando l'assenza di conseguenze lesive a danno dell'avversario.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, essendosi trattato di un gesto violento, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è concretizzato (un pugno) e la parte del corpo attinta (il viso dell'avversario).

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

### **b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sigg. Ivo FOSSA, Nicola SPISSU e Alessio RAMENGHI – tesserati Soc. Angelo Baiardo e sig. Guido POGGI – tesserato Soc. Sampdoria:** violazione art. 6 comma 1 e 6 C.G.S.;

**Soc. ANGELO BAIARDO:** violazione art. 6 commi 2, 4 e 6 C.G.S.;

**Soc. NUOVA SAN FRUTTUOSO:** violazione art. 6 commi 4 e 6 e art. 9 comma 3 C.G.S. (comportamenti antiregolamentari gara A. Baiardo-S. Fruttuoso del 30/03/03).

Alla riunione del 6/11/2003 sono presenti Nicola Spissu e Alessio Ramenghi, tesserati per la Soc. Angelo Baiardo, Saverio Strinati, Presidente della Soc. Angelo Baiardo, difesi dall'avv. Alessandro Molinari, Guido Poggi, tesserato per la Soc. Sampdoria, difeso dall'avv. Fabio Menichetti, Giorgio Frulla, Presidente della Soc. Nuova San Fruttuoso, difeso dall'avv. Michela Valentino, nonché il Vice procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli.

La Commissione, sentite le parti e i loro difensori, nonché il Vice Procuratore Federale, adottati provvedimenti istruttori con separata ordinanza, rinvia alla riunione del 27 novembre, ore 9.00.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 NOVEMBRE 2003

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*